

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Giovanni ESPOSITO** nato a Napoli il 05/08/1960 residente in Casoria (NA), alla via Vittorio Emanuele, 45 (C.F. SPSGNN60M05F839Q), rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elegge domicilio telematico: guglielmoconca@legalmail.it estratto dai pubblici registri REGINDE.

L'Avv. Conca chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax 081/5513524 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE (C.F. 801852588) in persona del legale rapp.tep.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Diaz, 11

nonchè

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE (C.F. 80039860632) in persona del legale rapp.tep.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli (C.A.P. 80142), alla via Ponte della Maddalena n. 55

ed inoltre

Sig. Giovanni Ceglia residente in (C.A.P. 80038) Pomigliano d'Arco, alla via Aurora, 17

per l'annullamento e/o l'integrale riforma
previa sospensione

a) del Decreto Prot. n. AOOUSPNA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0001802 del 20/02/2020, pubblicato in pari data, a firma del Dirigente dell'Ufficio VI dell'Ambito territoriale per la provincia di Napoli presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - quale articolazione periferica del M.I.U.R. - con il quale, all'esito del definitivo espletamento della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, bandito con Decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 a firma del Capo Dipartimento presso la direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R., veniva approvata la graduatoria provinciale di merito definitiva della suindicata procedura selettiva di merito formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati, nella parte in cui al Sig. Esposito non gli risulta attribuito a termini di bando **ulteriore 1 punto; b)** della graduatoria provinciale di merito definitiva relativa alle risultanze della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, come approvata dal Decreto impugnato sub **a)** e di questo costituente parte integrante nella parte in cui al ricorrente, classificatasi al posto n.1517 con punti complessivi di 87,70 non gli veniva riconosciuto, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi **ulteriore 1 punto; c)** di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione: 1) la graduatoria provinciale di merito provvisoria approvata con decreto prot.

A00USPAV.REGISTRO UFFICIALE.U.0000477 del 13/02/2020, pubblicato il 14/02/2010; 2) i provvedimenti di riesame della Commissione esaminatrice dei reclami presentati dai vari candidati, trasmessi all'esito della pubblicazione della graduatoria provinciale di merito provvisoria (verbali numeri e data sconosciuti) con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha ritenuto di non scrutinare il riesame presentato dall'odierno deducente confermando nella graduatoria definitiva il deteriore punteggio già attribuito (87,70) in sede di graduatoria provvisoria

nonché per l'accertamento e declaratoria

dell'interesse della ricorrente

a vedersi attribuito, previa rettifica dell'attuale punteggio, ulteriore 1 punto (totale 88,70) rispetto a quelli illegittimamente riconosciutigli in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva (totale 87,70), in ragione dell'omessa e/o carente valutazione dei titoli di servizio (posseduti, dichiarati e trasmessi sia in allegato alla domanda di partecipazione che in sede di reclamo) di cui al punto B.5 della Tabella valutazione titoli - allegato A/1 al Decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 (*lex specialis*) - al fine di poter, con espresso riferimento alla graduatoria definitiva già pubblicata, sopravanzare dalla posizione n. 1517, attualmente ricoperta, alla posizione n. 639.

FATTO

Con Decreto dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019 a firma del Capo Dipartimento presso la direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R veniva indetta una procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Trattavasi in buona sostanza di procedura selettiva finalizzata alla c.d. <<internalizzazione>> di quanti avessero in passato svolto presso enti datoriali privati (ditte di pulizie ed altri servizi ausiliari, titolari di contratti di appalto con istituzioni scolastiche statali) funzioni e/o mansioni tipologicamente affini a quelle proprie del profilo di collaboratore scolastico nei cui ruoli i candidati vincitori sarebbero stati fatti confluire.

Ebbene, entro i termini di rito ed avvalendosi della modalità di inoltro telematico “Istanza Polis” (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0049664.07-01-2020), il Sig. Esposito chiedeva di concorrere per la provincia di Napoli relativamente alla quale il decreto dipartimentale di indizione della procedura prevedeva l’assunzione (c.d. <<internalizzazione nel comparto Scuola, dei cc.dd. LSU – Lavoratori socialmente utili>>) per il profilo di collaboratore scolastico - di un minimo di 479 unità da contrattualizzare a tempo indeterminato full-time e di un massimo di 1826 unità da contrattualizzare a tempo indeterminato part-time (cfr. art. 3 del bando).

All’esito della valutazione dei titoli dichiarati da ciascun candidato in sede di domanda, in data 14 febbraio 2020 veniva pubblicato il Decreto prot. A00USPAV.REGISTRO UFFICIALE.U.0000477 del 13/02/2020 di approvazione della graduatoria provinciale di merito provvisoria

Ebbene nel prefato ambito il ricorrente si avvedeva di essere stato collocato al posto n. 1465 con punteggio complessivo di 87,70 (punti 4 per i titoli culturali e punti 83,70 per i titoli di servizio) non risultandogli attribuiti ulteriori **punti 1** in ragione del servizio militare di leva obbligatorio illo tempore prestato nell’esercito Italiano dal 10/08/1979 al 30/07/1980 presso il 3° BTG GENIO “LARIO” – cfr. foglio di congedo illimitato allegato alla domanda).

Invero lo stesso ricorrente si avvedeva della circostanza che, pur non avendo indicato - **per mera dimenticanza** - il predetto servizio di leva nel corpo della domanda redatta telematicamente, di quello stesso servizio veniva allegata alla stessa domanda precipua

certificazione; di tal che può ben dirsi che l'omissione nella quale il ricorrente era suo malgrado incorso in sede di redazione della domanda di partecipazione, era dipesa da un errore materiale certamente emendabile da parte della commissione esaminatrice con il solo scrutinio della certificazione allegata alla istanza di partecipazione (cfr. allegati in atti).

A cagione del predetto errore materiale, determinato probabilmente dalla scarsa dimestichezza con la strumentazione telematica, l'unica ammessa per l'inoltro della domande di partecipazione alla selezione in discorso, il ricorrente in data 18 febbraio 2020 (sia pure con un giorno di ritardo rispetto ai 3 concessi dalla lex specialis con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 14/02/2020 **ma nei termini se si considera che nei giorni assegnati per i reclami dal 14 al 17 febbraio vi era di mezzo la domenica, giorno festivo**) - inoltrava reclamo ad hoc significando le circostanze dell'errore materiale e ritrasmettendo la certificazione relativa al servizio di leva obbligatorio in ogni caso allegato *ab origine* alla domanda di partecipazione.

Ciò nonostante, alcuna rettifica nei termini auspicati veniva operata in riferimento al punteggio assegnatogli che rimaneva anche nella graduatoria definitiva confermato in 87,70 con ulteriore indietreggiamento della posizione (da 1465 a 1517).

Ebbene non vi è dubbio che i provvedimenti come in epigrafe impugnati sono illegittimi alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CAGIONE DELL'ERRONEA E/O OMESSA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO DI CUI ALLA TABELLA ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2200 DEL 6 DICEMBRE 2019 - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA -

**MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 6 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 SS.MM.II.**

Come già riferito in punto di fatto il ricorrente, all'indomani della pubblicazione della graduatoria provinciale di merito provvisoria, provvedeva al formale inoltro di apposito reclamo educendo l'organo accertatore in ordine all'errore materiale nel quale era suo malgrado incorso: **omessa indicazione nella sezione B.5 della domanda di partecipazione del periodo di servizio di leva obbligatorio prestato nell'esercito italiano NONOSTANTE LA CERTIFICAZIONE AD HOC ALLEGATA ALLA STESSA DOMANDA.**

Il servizio di leva obbligatoria, in quanto prestato alla diretta dipendenza di un'amministrazione dello Stato, a termini di valutazione dei titoli di servizio di cui al paragrafo B.5 della tabella allegata alla lex specialis, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di **un ulteriore punto**.

Si precisa, per mero tuziorismo che nella domanda di partecipazione inoltrata telematicamente dal ricorrente la Sez. 5 non compare poiché il sistema informatizzato era ed è congegnato in modo tale che la domanda si compone delle sole sezione e paragrafi compilati dal redattore.

Orbene è evidente che ciò che si contesta all'Amministrazione resistente non è tanto o solo la circostanza di non aver scrutinato il reclamo inoltrato dal Sig. Esposito ma quella di non aver fatto uso del c.d. potere istruttorio atteso che la Commissione esaminatrice nello scrutinare la domanda di partecipazione del candidato ben avrebbe potuto rendersi conto dell'anomalia relativa al titolo di servizio concernente l'espletamento del servizio militare: omesso in sede di compilazione telematica della domanda di partecipazione ma attestato inequivocabilmente con certificazione ad hoc allegata alla stessa.

La giurisprudenza formatasi sul punto avalla l'impianto motivazionale testè riferito essendosi ritenuto, in sede di deliberazione

di fattispecie totalmente sovrapponibili a quella che odiernamente ci occupa, quanto segue:

<< Nel merito, il ricorso è fondato. Come già rilevato in sede cautelare, la ricorrente ha commesso un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell'errore scusabile.

Tale orientamento è stato ribadito in diversi precedenti di questa Sezione: "La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l'interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto» (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).

Orbene, appare evidente che, una volta ricevuta la segnalazione dell'errore, la P.A. avrebbe ben dovuto interpretare la domanda come riferita univocamente al settore AD02 (scienze motorie) piuttosto che a quello, del tutto diverso, AD04 (italiano, storia e geografia); la diversa opinione sostenuta dalla P.A. nella propria relazione - legata, peraltro, alla 'rigidità' connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande - appare, in tal senso, contraddistinta da eccessivo formalismo." (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016).>> (cfr.

T.A.R. Campania, Napoli – Sez. IV[^], sentenza n. 5824/2016; idem T.A.R. Lazio, Roma – Sez. Terza ter n. 2188/2017).

Ed ancora più recente, in termini sostanzialmente confermativi si è ritenuto che:

<<Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente, benché abbia riconosciuto che il form di domanda scaricato dalla piattaforma

telematica, compilato e sottoscritto riportava effettivamente l'inciso "fac- simile", sostiene che, ciononostante, il provvedimento di esclusione debba considerarsi comunque illegittimo.

VI.1.1. A parere della medesima parte, l'Amministrazione resistente, una volta avvedutasi delle eventuali irregolarità – di carattere meramente formale – avrebbe dovuto provvedere a fornire il soccorso istruttorio prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/90 nella parte in cui prevede che "il responsabile del procedimento ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete".

Richiama a sostegno l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "l'insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda non può certamente essere addebitata ai partecipanti al concorso (TAR Toscana, Sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1414); e ciò – ritiene il Collegio – in particolar modo laddove il modulo predisposto dall'amministrazione costituisca l'unica forma possibile di presentazione della domanda. Né sussistono condivisibili ragioni per cui l'amministrazione avrebbe potuto nel caso di specie non prestare tale forma di soccorso istruttorio. Con riferimento alla vicenda per cui è controversia, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 241/1990 prevede infatti, per il suo esercizio, diversi presupposti.

Sotto un primo profilo, è necessario che si tratti della rettifica o integrazione di una dichiarazione comunque resa, relativa ad un titolo già conseguito, così risolvendosi in una precisazione che non altera la par condicio fra i concorrenti e la legalità della procedura, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificata ed acquisita.

Ciò affinché non venga violato il citato principio di par condicio e resi inoperanti i canoni generali di correttezza ed autoresponsabilità che presiedono alla partecipazione a procedure di carattere selettivo" (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, sentenze 28 luglio 2015, n. 3705 e 15 ottobre 2015, n. 4768).

In definitiva «...il "soccorso istruttorio" sovviene quando la P.A. ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati comunque forniti anche parzialmente e non invece quando non c'è alcunché su cui intervenire

ab initio...» (Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543)» (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

*VI.1.2. Orbene, anche nel caso all'esame, la medesima ricorrente avrebbe "commesso un mero materiale errore nel compilare la domanda, e pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell'errore scusabile" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 19 dicembre 2016, n. 5824) (cfr. **T.A.R. Campania, Napoli-sez. V^ n. 1000/2020**).*

In senso ulteriormente conforme:

<<Il ricorso è nel merito fondato. Deve, infatti, trovare applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 6 comma 1 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui il responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

In materia di concorsi pubblici, in forza del principio generale ricavabile dal citato art. 6 comma 1 lett. b), l'Amministrazione è sempre tenuta alla regolarizzazione documentale, nel rispetto della par condicio tra i partecipanti, al fine di incentivare la leale collaborazione tra la P.A. ed i soggetti coinvolti nel procedimento, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento amministrativo (Cfr. Cons. Stato, V, 3 giugno 2010, n.3486).

Nel caso di specie la ricorrente ha commesso un mero errore materiale nel compilare la domanda di ammissione e, pertanto, avrebbe dovuto esserle concesso il beneficio dell'errore scusabile, costituendo una mera irregolarità l'indicazione sotto la voce "altra amministrazione" (lettera C) del servizio prestato presso l'ex motorizzazione civile dal 9.04.1987 al 31.12.2000.

L'ufficio della motorizzazione civile costituisce, infatti, un'articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti facente capo alla Direzione Generale per la Motorizzazione, e non di altra amministrazione.

La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, pervenuta al MIT con atto di diffida del 15.10.2015, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dall'Amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l'interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto» (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.) (Cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 19 dicembre 2016, n. 5824).

Orbene, appare evidente che, una volta ricevuta la segnalazione dell'errore, la P.A. avrebbe ben dovuto valutare gli anni di servizio indicati alla lettera C come riferiti univocamente alla lettera B, essendo stati prestati presso il MIT e non presso altra amministrazione, come dimostrato dall'allegata certificazione di stato di servizio.

*La valutazione della domanda di ammissione presentata dalla ricorrente effettuata dall'Amministrazione intimata appare, dunque, contraddistinta da eccessivo formalismo. Il ricorso, pertanto, va accolto...>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma – Sez. 3^a ter, n. 2188/2017**).*

DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Il fumus boni juris si evince dalla parte motiva del ricorso. Il periculum in mora che consegue all'esecuzione dei provvedimenti impugnati ne impone la sospensione. Consideri in particolare l'Ecc.mo Collegio come l'allocazione di una migliore posizione nella graduatoria generale finale nei termini suindicati determinerebbe indiscutibili vantaggi circa sia la tipologia della contrattualizzazione (full-time e non part-time) sia la scelta della sede da assegnarsi a

cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, in prossimità dell'apertura del prossimo anno scolastico.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Collegio adito accogliere il ricorso in uno con l'incidentale domanda di sospensione con ogni altra conseguenza di legge con particolare riferimento ad ogni ulteriore spesa documentata e documentabile necessaria per l'intrapresa procedura giudiziale oltre all'attribuzione in favore del procuratore antistatario delle spese e competenze di giudizio. Ai fini del pagamento del contributo unificato si comunica che nulla è dovuto giusta dichiarazione reddituale di esenzione che si allega.

Napoli.

Avv. Guglielmo Conca